

COMUNE DI ROSOLINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

SCRITTURA PRIVATA N. _____

PROGETTO: “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, PER IL COMPLETAMENTO E STABILIZZAZIONE DEI VERSANTI, PROLUNGAMENTO DEL VALLONE RISTALLO MASICUGNO A VALLE DEL CENTRO ABITATO – OPERE DI DIFESA IDRAULICA”

CODICE CUP: J27B14000470002 - C.I.G.: _____

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE (ART. 148 D.P.R. 207/10), LIQUIDAZIONE (ART. 194 D.P.R. 207/10), RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE TECNICO CONTABILE, CONTABILITA’ DEI LAVORI A MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE”

Visto:

- il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni nel quale si evince che il Comune di Rosolini è tra i comuni beneficiari per gli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell’art. 1 comma 855 della Legge 27/12/2017 n. 205 (Allegato 3 del predetto Decreto), per un importo complessivo di € 4.700.000,00;

Preso Atto:

• Che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 37 del 23/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo de quo;

• Che con Determina a contrarre n. _____ del _____ è stata attivata la procedura per l'affidamento della “*direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148 del D.P.R. 207/10), liquidazione (art. 194, d.p.r. 207/10), rendicontazione e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori a misura, coordinamento della sicurezza in esecuzione*” a mezzo di avviso di manifestazione di interesse con richiesta di preventivo, secondo il criterio previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. ____ del _____ Reg. Gen. _____, l'incarico de quo è stato affidato al professionista _____, residente a _____ in via _____ C.F.: _____ P.IVA: _____, con studio in _____ per l'importo di € _____, al netto del ribasso, oltre oneri e imposte di legge;

• Che al presente incarico è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) N. _____.

Tutto ciò premesso e considerato:

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2021, presso la sede del Municipio di Rosolini sono presenti:

1. Il Geom. Salvatore Speranza, n.q. di Responsabile del V° Settore – Ecologia, Protezione Civile e Servizi Cimiteriali del Comune di Rosolini C.F. 00056590896, con domicilio presso il Municipio di Rosolini;

2. Il professionista _____, nato a _____ il _____,
iscritto all'albo dell'Ordine degli _____ di _____ al n°
_____ dal _____, con sede a _____ in via _____ n°
_____, C.F. _____ / P.I. _____.

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare con le specifiche riportate negli articoli che seguono.

Art. 2 – Oggetto dell'incarico

Il Comune di Rosolini, quale Soggetto Attuatore dell'intervento in epigrafe, nel seguito denominato il "Committente", come sopra rappresentato dal Geom. Salvatore Speranza, affida all' _____, nel seguito denominato il "professionista" che accetta, l'incarico per la *"direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148 del D.P.R. 207/10), liquidazione (art. 194, d.p.r. 207/10), rendicontazione e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori a misura, coordinamento della sicurezza in esecuzione"* dei lavori di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, PER IL COMPLETAMENTO E STABILIZZAZIONE DEI VERSANTI, PROLUNGAMENTO DEL VALLONE RISTALLO MASICUGNO A VALLE DEL CENTRO ABITATO – OPERE DI DIFESA IDRAULICA CODICE CUP – J27B14000470002.

Art. 3 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni di direzione lavori

3.1 Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dalla Legge, dal Regolamento, dal Capitolato e dal Codice, a partire dalla data di consegna dei Lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico – amministrativo (o di regolare esecuzione) dei lavori, compresa l'assistenza giornaliera, la misura, la contabilità e la

liquidazione degli stessi e gli eventuali pareri sulle riserve dell'impresa e le ipotesi di accordo bonario.

3.2 Dovrà essere garantita l'assistenza amministrativa relativamente agli obblighi imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio, quelle in materia di adempimenti nei confronti dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici e dell'Osservatorio Regionale dei LL.PP., quelle in materia di subappalto, ecc.); inoltre dovrà verificare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

3.3 Ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto; inoltre ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. A sua discrezione potrà procedere all'attivazione dell'Ufficio Direzione Lavori nominando le figure di direttore operativo e/o ispettore di cantiere che riterrà opportuno individuare per il migliore controllo nell'esecuzione dell'opera. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016 e dal citato Decreto 7 marzo 2018 n°49;

3.4 Dovrà essere effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri degli uffici preposti all'utilizzo dell'opera, entro il termine concordato con il R.U.P. nel rispetto delle previsioni regolamentari;

3.5 Dovrà essere garantita la visita quotidiana in cantiere e l'assistenza dei lavori, ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie;

3.6 Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori, sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto, sia per quanto riguarda la liquidazione dello stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;

3.7 Dovrà essere prodotta al R.U.P. relazione mensile sull'andamento tecnico - economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa esecutrice, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; tali note dovranno altresì contenere:

- ✓ la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
- ✓ lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;
- ✓ la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;
- ✓ la posizione di regolare d'iscrizione a INPS, INAIL e Cassa Edile (se dovuta) della ditta appaltatrice e le eventuali modifiche intervenute;

3.8 Dovrà essere garantita la redazione di tutti gli elaborati e degli atti (relazioni, domande, documenti contabili e grafici) necessari alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali documenti tecnici di

competenza del Direttore dei Lavori, in ordine alla materiale fruibilità dell'opera ed inclusi quelli relativi all'eventuale collaudo statico e tecnico-amministrativo;

3.9 Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

3.10 Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con gli uffici regionali, per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi connessi alla realizzazione dell'intervento;

3.11 Dovrà essere assicurata, sentito il parere del R.U.P., la predisposizione di eventuali varianti al progetto dell'opera nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 del Codice, previa circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17/06/2016, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di affidamento; il compenso per le eventuali varianti c.d. "in assestamento", ossia senza modifica dell'importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori (compensata con le prestazioni Qc.I.09 o Qc.I.10). Per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale

secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente

(D.M. 17.06.16) applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara.

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti per la redazione della relazione

relativa alle strutture ultimate, con raccolta di tutte le prove e certificazioni per

il collaudo statico, qualora necessario;

3.12 Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi

tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore

di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in

conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti, ecc., nonché quanto

necessario per l'ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di

competenza degli Enti competenti.

Nell'incarico è compresa ogni ulteriore incombenza prevista per la Direzione Lavori

stabilita dalle norme del vigente Capitolato Generale d'Appalto e da tutta la

normativa vigente in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Quale incaricato della Direzione Lavori, il professionista assume, inoltre, i seguenti

obblighi:

- Collaborazione e coordinamento con il Responsabile unico del Procedimento designato dal committente;
- Formalizzazione dell'inizio dei lavori entro e non oltre i termini previsti dalla normativa vigente o nei termini più brevi eventualmente indicati negli elaborati di gara;
- Redazione tempestiva di tutti gli atti contabili relativi all'appalto sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto che per quelle relative allo stato finale e predisposizione della relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori per il collaudatore tecnico-amministrativo, al fine specifico

di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;

l'Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di rivalsa

relativamente alle specifiche responsabilità del Direttore dei lavori;

- Assistenza e sorveglianza dei lavori (ivi compresa l'esecuzione di tutte le misure, controlli e verifiche necessarie) e regolare redazione e tenuta di tutti gli atti previsti dalla normativa vigente;

- Redazione degli atti successivi all'ultimazione dei lavori necessari al Collaudo dell'Opera;

- Esecuzione di tutte le verifiche edili necessarie per l'agibilità dei luoghi;

- Controllo e verifica di validità, al termine della realizzazione dell'intervento, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori, del Piano di Manutenzione, del Manuale d'uso e del Manuale di manutenzione.

Art. 4 – Contenuti, modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti le funzioni

di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, alle seguenti prescrizioni:

4.1 Il professionista assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 494/1996 e dell'art. 34 del Regolamento, con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che entrassero in vigore durante lo svolgimento dell'incarico;

4.2 Il professionista dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l'assistenza per gli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti;

in particolare sarà cura del coordinatore proporre in bozza, ove necessaria, al RUP e/o Responsabile dei Lavori la comunicazione per la <<notifica preliminare>> di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 494/1996, per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre sarà suo preciso obbligo verificare l'idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e con la normativa di settore e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

4.3 Il professionista dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai tariffari professionali vigenti al momento dell'offerta prodotta in sede di gara;

4.4 Il professionista dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile unico del procedimento; inoltre dovrà dare comunicazione dell'inadempienza all'A.S.S. territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del Committente, nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del Responsabile unico del procedimento, di segnalare alla medesima Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze dovute anche al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza.

4.5 Il professionista dovrà garantire la costante reperibilità, nell'orario di lavoro

dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 494/96, durante tutta la durata dei lavori; ai fini della sicurezza del cantiere, dovrà comunque garantire la propria personale presenza almeno 2 (due) volte alla settimana ogniqualevolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato o quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori; il professionista, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 4.6.

4.6 A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovranno essere annotate sul Giornale dei Lavori, da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

4.7 Il professionista verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile e del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al responsabile unico del procedimento/Responsabile dei Lavori;

4.8 Il professionista dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione mensile sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo per il coordinatore stesso di segnalare le inadempienze dell'impresa e le sospensioni, o le proposte di sospensione, dei lavori conformi

alle disposizioni di cui all'art. 5, lettere e) ed f) del D.L.vo 494/1996;

4.9 Il professionista dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

Art. 5 – Riservatezza e diritti sui materiali

Nello svolgimento della propria attività il professionista dovrà osservare la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Il professionista inoltre espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art. 6 - Termini

L'incarico di direzione lavori e all'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, la durata coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Art. 7 - Collaborazioni

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, restando ferma la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune di Rosolini per tutte le prestazioni fornite, nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta.

Il Committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente. Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo

gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane a esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto da parte della stazione appaltante oltre a quanto stabilito nel successivo art. 8.

Art. 8 - Corrispettivo

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base alle vigenti tariffe nazionali degli ingegneri ed architetti (D.M. 17/06/2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31/10/2013) e sulla scorta dell'offerta prodotta in sede di gara, è pari ad euro _____ (esclusi INARCASSA 4% e IVA 22%), importo comprensivo anche dei rimborsi spese, come risulta dallo schema di parcella allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.

Nell'onorario per la direzione lavori di cui al presente articolo è compreso, tra l'altro, anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, ivi compresi gli adempimenti nell'ipotesi di accordo bonario.

La definitiva entità dell'onorario spettante in ragione di quanto previsto nel presente atto verrà determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze della contabilità finale, con la stessa tariffa e modalità di calcolo di cui all'offerta in sede di gara.

Art. 9 – Modalità di pagamento

Le competenze relative alle suddette prestazioni saranno corrisposte mediante stati d'avanzamento per spese tecniche, emessi contemporaneamente a quelli relativi ai lavori, nella misura del 90% del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultanti dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili. Il restante 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo e comunque non oltre un anno dopo l'ultimazione dei lavori.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere

alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è verificato il non corretto adempimento.

In caso di Raggruppamento sarà obbligo di ciascun professionista fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione dell'incarico di propria competenza.

Spetterà al capogruppo raccogliere le fatture, con gli importi di spettanza dei singoli professionisti, vistarle per congruità, consegnarle alla stazione appaltante e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del Raggruppamento.

La liquidazione degli stati di avanzamento delle spese tecniche sarà subordinata all'erogazione da parte del Ministero delle rate di finanziamento.

Art. 10 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'incaricato si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti, come definiti al precedente art. 5, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge 136/2010.

L'incaricato si obbliga, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Siracusa.

Art. 11 – Garanzie e coperture assicurative

Si da atto che il professionista, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.R. 14/2002, è

munito di una polizza generale di responsabilità civile professionale (polizza n. _____ del _____, rilasciata dalla _____).

Art. 12 – Penalità

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all'art. 11), l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità:

- nel caso di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto **sei per mille** dell'onorario della relativa prestazione, per ciascun inadempimento;
- nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto **cinque per mille** per ciascun giorno di ritardo dell'onorario della prestazioni oggetto di inadempimento.

In particolare per la mancata osservanza dei termini stabiliti al precedente artt. 2,3, e 5, la stazione appaltante applicherà le penali per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili.

- la mancata presenza quotidiana in cantiere da parte di personale dell'Ufficio di D.L. (art. 3.4.) e del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva o del suo collaboratore (art. 5.5) comporterà la comminazione di una penale giornaliera dell'**uno per mille** del relativo onorario.

Le penali di cui sopra verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art. 14 – Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista alcun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 15 - Recesso

L'Amministrazione Comunale, con idoneo provvedimento, potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso il professionista avrà diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il professionista potrà recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed

imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto alla stazione appaltante nella comunicazione scritta che dovrà pervenire con preavviso di almeno **30 (trenta) giorni**; in tal caso egli avrà diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 16 – Incompatibilità

Per il professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste in materia dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle previste dall'ordine professionale di appartenenza. Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 17 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista e il Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Siracusa.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 19 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti alla stipula del presente atto sono ad

esclusivo carico del professionista. Si intendono altresì a carico del medesimo gli oneri per tutti i materiali necessari per l'espletamento dell'incarico ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare.

Art. 20 - Domicilio

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio come segue:

- Il Geom. Salvatore Speranza, in rappresentanza dell'Amministrazione, presso la sede legale del Comune di Rosolini, in via Roma n. 2, 96019 Rosolini (SR);
- l' _____ in Via _____ n. _____ CAP _____ (_____).

Art. 21 – Clausole fiscali

Il valore presunto del presente contratto è di € _____

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, salvo espressa necessità dettata dalla fonte di finanziamento.

Letto, confermato e sottoscritto,

Rosolini, li _____

Il Professionista

Il Committente
